



# COMUNE DI GALLIERA VENETA

Provincia di Padova

COPIA

## DECRETO N. 40 del 31-10-2020

**Oggetto: Accesso alla sede comunale da parte del pubblico.**

### IL SINDACO

Richiamati i seguenti precedenti propri decreti:

- n. 5 del 9 marzo 2020, con cui sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da lunedì 9 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 7 del 4 aprile 2020, con cui sono state confermate le predette modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da sabato 4 aprile 2020 a lunedì 13 aprile 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 9 del 14 aprile 2020, con cui sono state nuovamente confermate le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da martedì 14 aprile 2020 a domenica 3 maggio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 12 del 4 maggio 2020, con cui sono state ulteriormente confermate le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da lunedì 4 maggio 2020 a domenica 17 maggio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 15 del 18 maggio 2020, con cui sono state confermate, con alcune modifiche, le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da lunedì 18 maggio 2020 a martedì 2 giugno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 17 del 3 giugno 2020, con cui sono state confermate, le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da mercoledì 3 giugno 2020 a domenica 14 giugno 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 20 del 15 giugno 2020, con cui sono state confermate, con alcune modifiche, le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da lunedì 15 giugno 2020 a martedì 14 luglio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 22 del 15 luglio 2020, con cui sono state confermate, con alcune modifiche, le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da mercoledì 15 luglio 2020 a venerdì 31 luglio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 26 del 1° agosto 2020, con cui sono state confermate, con alcune modifiche, le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da sabato 1° agosto 2020 a lunedì 31 agosto 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 31 del 31 agosto 2020, con cui sono state confermate le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da martedì 1° settembre 2020 a mercoledì 30 settembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 37 del 30 settembre 2020, con cui sono state confermate le medesime modalità di accesso alla sede comunale nel periodo da giovedì 1° ottobre 2020 a sabato 31 ottobre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricettive” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (20/127/CR7ter-a/COV19), pubblicate nel BUR Veneto n. 105 del 14.07.2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui “... è prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 25 settembre 2020, n. 124, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.”, che di seguito si riporta:

*“5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.”;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 81 del 31 luglio 2020, che proroga dal 1° agosto 2020 fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia delle ordinanze n. 59 del 13 giugno 2020, n. 63 del 26 giugno 2020 e n. 64 del 6 luglio 2020, con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Visto, in particolare, l'allegato 9 al suddetto decreto, “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020”, scheda tecnica “UFFICI APERTI AL PUBBLICO”, in cui, fra l'altro, viene prescritto di “Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale.”;

Verificata pertanto l'opportunità di confermare le attuali modalità di accesso alla sede comunale, per continuare a limitare il più possibile l'affluenza del pubblico agli uffici comunali, in modo da contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

### DECRETA

- 1) a decorrere da **domenica 1° novembre 2020** e fino a **lunedì 30 novembre 2020**, l'accesso alla sede comunale sarà consentito solo al personale dell'Amministrazione Comunale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali;
- 2) l'accesso alle terze persone sarà consentito solo per lo svolgimento di pratiche urgenti ed indifferibili, **previo appuntamento telefonico** ed autorizzazione del competente Responsabile di Area e/o di Ufficio;
- 3) l'accesso **all'Ufficio Protocollo** sarà consentito, una persona alla volta, nei giorni di **lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00**;
- 4) l'accesso **all'ufficio dell'Assistente Sociale** nella saletta situata al piano terra della sede comunale, con entrata dalla sala d'ingresso della sede stessa, sarà consentito una persona alla volta, esclusivamente su appuntamento, nei giorni di **lunedì e mercoledì, dalle ore 10.15 alle ore 12.15**;
- 5) l'accesso **alla saletta d'ingresso della sede comunale** per gli utenti interessati alla concessione dei **buoni alimentari**, sarà consentito una persona alla volta, nel giorno di **giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00**;
- 6) di trasmettere copia del presente atto ai titolari di posizioni organizzative, alle R.S.U. e di dare immediata e adeguata pubblicità alle presenti disposizioni per portarle a conoscenza dei cittadini.
- 7) di riservarsi di modificare il presente decreto a seguito di nuove disposizioni organizzative interne, ovvero governative e/o regionali.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO  
F.to **PERFETTI ITALO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di  
pubblicazione

## DECRETO N. 40 del 31-10-2020

**Oggetto: Accesso alla sede comunale da parte del pubblico.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-11-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 860.

Comune di Galliera Veneta li 31-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO